

## Informativa alla clientela in merito alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui

---

**Eventi metereologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.**

### Sospensione delle rate per i soggetti titolari di mutui

---

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza agli eventi metereologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

A seguito di tale provvedimento è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 620, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2019 n. 294.

L'articolo 4 di tale Ordinanza prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, la sospensione della rate dei mutui.

In attuazione delle suddette normative, la nostra Banca, offre la possibilità di richiedere la sospensione, entro 29 febbraio 2020, della sola quota capitale di cui al contratto in essere con la nostra Banca. Per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie solo la quota interessi. Il rimborso della quota capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà al termine del periodo di slittamento del piano di ammortamento.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica di tassi/spread applicati.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Gennaio 2020